BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Regole relative agli archivi storici

Adottate dal Comitato direttivo della Banca il 7 ottobre 2005

(2005/C 289/07)

Considerando che la Banca europea per gli investimenti

è un'istituzione finanziaria di proprietà degli Stati membri dell'Unione europea;

ha il compito, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato istitutivo della Comunità europea, di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali e alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e costante del mercato comune nell'interesse della Comunità, accordando finanziamenti e garanzie senza fini di lucro per agevolare la realizzazione di progetti d'investimento in tutti i settori dell'economia;

è decisa ad applicare un'attiva politica d'informazione, e continuerà ad intensificare i propri sforzi per fornire al pubblico l'informazione relativa alle proprie attività, politiche e procedure;

riconosce che, in ottemperanza agli obblighi di buona amministrazione che incombono alle istituzioni e agli organi comunitari, ivi compresa la Banca stessa, i documenti devono essere accessibili al pubblico nella massima misura possibile, ed ogni rifiuto all'accesso dei documenti dev'essere giustificato sulla base di regole prestabilite;

Considerando che

nel 1997, e successivamente nel 2002, la Banca ha pubblicato le regole per l'accesso del pubblico ai documenti, che sono attualmente in corso di revisione;

la Banca ha adottato le seguenti regole riguardanti gli archivi storici:

Articolo 1

Ambito di applicazione

La Banca aprirà al pubblico la sua collezione degli Archivi Storici secondo le modalità definite dalle presenti regole, allo scadere di un periodo di 30 anni dalla data di produzione del documento.

Ai fini delle presenti regole, si definiscono «Archivi» l'insieme dei documenti di qualsiasi tipo e in qualsiasi forma, prodotti o ricevuti dalla Banca o dal suo personale nell'espletamento delle mansioni pertinenti alle attività della Banca.

Si definisce collezione degli «Archivi storici» della BEI quella parte degli archivi della BEI selezionata per la conservazione permanente presso gli Archivi Storici dell'Unione europea con sede a Firenze.

Articolo 2

Procedura

I documenti datati trent'anni, e archiviati nelle collezioni della BEI, saranno sottoposti ad una prima selezione al fine di separare quelli destinati alla conservazione da quelli privi di valore storico o amministrativo.

I documenti d'archivio facenti parte della collezione degli Archivi Storici sono qualificati «riservati alla BEI», e con accesso ristretto, fino al momento in cui non perdono tale qualifica.

Nel caso specifico di documenti riguardanti i terzi, si continueranno ad applicare le eccezioni previste dalle regole per l'accesso del pubblico ai documenti della BEI. In tal caso, i vincoli di riservatezza possono permanere sull'integralità o su una parte del documento anche dopo il periodo di trent'anni, se sussistono le relative condizioni di protezione.

Prima di decidere se divulgare i documenti menzionati nel paragrafo di cui sopra, la Banca richiederà l'assenso della persona fisica o giuridica interessata circa tale sua intenzione. Nell'assenza di una risposta, o nell'impossibilità di ottenerla da parte dei terzi interessati, la Banca valuterà ragionevolmente se autorizzare o meno la divulgazione del documento in questione.

I documenti considerati riservati alla prima selezione, saranno riesaminati periodicamente e almeno ogni cinque anni.

Articolo 3

Accesso al pubblico

La BEI pubblicherà annualmente le informazioni relative alle proprie attività d'archiviazione storica.

La collezione degli Archivi Storici della BEI sarà aperta al pubblico nella sede degli Archivi Storici dell'Unione europea, presso l'Istituto universitario europeo di Firenze (Italia) (http://www.iue.it/ECArchives/).